



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- La restituzione del contributo a fondo perduto
- Il nuovo credito d'imposta per incentivare l'utilizzo e l'acquisto di Pos
- Bollo su fatture elettroniche – novità per il versamento
- Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate nel mese di giugno – seconda parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
La restituzione dei contributi a fondo perduto	11
Il nuovo credito d'imposta per incentivare l'utilizzo e l'acquisto di Pos	13
L'Approfondimento – 1	16
Bollo su fatture elettroniche – novità per il versamento.....	16
L'Approfondimento – 2	23
Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC	23
L'Approfondimento – 3	33
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate nel mese di giugno – seconda parte.....	33
L'angolo informatico	39
INTRA	39

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Crediti d'imposta per registratori telematici	IL SOLE 24 ORE 05.07.2021	Il D.L. 99/2021, oltre a sospendere il cashback per il secondo semestre 2021, ha potenziato i crediti d'imposta per l'utilizzo dei Pos in negozi e studi professionali, dove il rimborso fiscale passa dal 30% al 100%.
Cartelle sospese fino al 31.08.2021	IL SOLE 24 ORE 06.07.2021	L'art. 2 del D.L. 99/2021 ha prolungato la sospensione dei pagamenti all'agente della riscossione e il blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni fino al 31.08.2021. Gli importi non versati devono essere pagati nel mese di settembre.
Assistenza fiscale con prenotazione online	ITALIA OGGI 07.07.21	A partire dal 06/07/2021, è possibile accedere ai servizi fiscali, catastali e ipotecari dell'Agenzia delle Entrate tramite una nuova procedura online di prenotazione degli appuntamenti. Per il momento il servizio non è disponibile in tutte le regioni.
SAL nella cessione del credito	IL SOLE 24 ORE 08.07.2021	Il Mef ha precisato che, ai fini della cessione del credito collegato a bonus edilizi, il meccanismo degli stati avanzamento lavori si applica solo nel superbonus.
Aiuti Covid nel modello Redditi 2021	ITALIA OGGI 08.07.2021	Sulla base delle istruzioni fornite, i contribuenti semplificati indicano gli aiuti Covid nel quadro RG, sia come ricavi che come costi. In questo modo, oltre a essere esenti da tassazione, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa dell'anno 2020. Negli altri quadri invece, occorre indicarli in campi che non rilevano ai fini della determinazione del reddito (LM e RE) oppure dove vengono sottratti al risultato economico (RF).

<p>Proroga versamento diritto annuale CCIAA</p>	<p>ITALIA OGGI 08.07.2021</p>	<p>I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, hanno la possibilità di versare il diritto annuale in scadenza al 30.06.2021, fino 20.07.2021. Tuttavia, dal 21.07.2021 al 20.08.2021, il versamento del diritto annuale sarà maggiorato dello 0,40%.</p>
<p>Saldo e primo acconto delle imposte per partite Iva soggette a Isa</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 09.07.2021</p>	<p>Un emendamento al Decreto Sostegni-bis prevede che il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell'Irap in scadenza il 30.06.2021, devono essere versati entro il 31.08.2021, e non il 10.09.2021 come previsto nella versione precedente. Vi è comunque la possibilità di arrivare al 15.09.2021 con la maggiorazione dello 0,20%.</p>
<p>Proroga del superbonus 110%</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 09.07.2021</p>	<p>Il D.L. 59/2021 proroga al 31.12.2022 il superbonus 110% per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con 2, 3 o 4 unità, se entro il 30.06.2022 effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi e i condomini senza la necessità di aver ultimato il 60% dei lavori.</p>
<p>Proroga versamenti al 15.09.2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.07.2021 ITALIA OGGI 10.07.2021</p>	<p>Con un emendamento al Decreto Sostegni bis sono stati prorogati al 15.09.2021 i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, a saldo 2020 e primo acconto per il 2021, che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. La nuova proposta prevede inoltre la cancellazione della possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40% poiché interviene direttamente sull'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001.</p>
<p>Proroga scadenze rottamazioni</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.07.2021</p>	<p>I termini attualmente fissati al 2.08.2021, per pagare le rate 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue, sono stati prorogati. Le nuove proroghe sono infatti le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rate della rottamazione ter e della

definizione agevolata in scadenza il 28.02.2020 e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020 devono essere pagate entro il 02.08.2021;

- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 31.05.2020 devono essere pagate entro il 31.08.2021;
- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31.07.2020, devono essere pagate entro il 30.09.2021;
- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 30.11.2020, devono essere pagate entro il 2.11.2021.

Per quanto riguarda invece le rate in scadenza nel 2021, il termine di pagamento rimane il 30.11.2021.

Proroga scadenze rivalutazione terreni e partecipazione	IL SOLE 24 ORE 10.07.2021	Il termine per versare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti alla data del 1.01.2021, è stata prorogata al 15.11.2021.
Esenzione Imu	IL SOLE 24 ORE 10.07.2021	Per le persone fisiche che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità prima e dopo il 28.02.2020, è prevista l'esenzione totale da Imu per il 2021.

L'Agenzia interpreta



Fondo perduto integrativo	PROVVEDIMENTO N. 175776/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che fino al 2.09.2021 è possibile inviare le domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dai commi 5 e seguenti dell'art. 1 del "Decreto Sostegni-bis" (D.L. 73/2021).
Iva sul voucher della gita annullata per Covid	CONSULENZA GIURIDICA N. 10 DEL 05/07/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha precisato che non sconta l'iva il voucher sostitutivo dei viaggi di istruzione annullati per Covid e lo stesso è da considerare "multiuso".
Superbonus 110% e rimozione di barriere architettoniche	INTERPELLO N. 455 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che le spese sostenute dal condominio destinate all'eliminazione di barriere architettoniche, possono godere dell'agevolazione del 110%.
Istanze per il contributo a fondo perduto per riduzione affitti	PROVVEDIMENTO N. 180139/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha approvato il modello e le istruzioni per la richiesta del contributo destinato ai locatori che riducono il canone di affitto 2021, previsto dall'art. 9-quater del D.L. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 176.
Codici tributo per contributi a fondo perduto non spettanti	RISOLUZIONE N. 45/E/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici tributo per poter versare con F24, gli importi dovuti a seguito degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto indebitamente percepiti.
Imposta di bollo per domande di rateizzazione degli accertamenti	INTERPELLO N. 465 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'imposta di bollo sulla domanda di rateizzazione degli accertamenti dei tributi locali non è dovuta.
Compensi per sanitari e medici durante l'emergenza Covid-19	INTERPELLO N. 463 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i compensi che vengono conferiti a medici e sanitari come compensi erogati per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa durante l'emergenza Covid-19, devono essere

ritenuti redditi di lavoro autonomo.

Covid-19 e compensi di dipendenti espatriati	INTERPELLO N. 458 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i soggetti che hanno trascorso, durante l'emergenza sanitaria, meno di 183 giorni in Italia, sono soggetti a tassazione in relazione ai redditi prodotti lavorando sul suolo italiano, anche se non residenti.
Iva ridotta autovetture acquistate da disabili	INTERPELLO N. 466 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che si applica l'Iva ridotta per l'acquisto di autovetture acquistate dai disabili, se lo stato di infermità sussisteva al momento dell'acquisto, anche se viene ufficialmente dichiarato in un momento successivo.
Superbonus su parti comuni non in condominio	INTERPELLO N. 461 DEL 05/07/21 N. 464 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha precisato che spetta la detrazione al 110% anche nel caso in cui gli interventi vengono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, perché composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà. Nello specifico le pertinenze, per determinare o meno il superamento delle 4 unità immobiliari, non si considerano accatastate autonomamente.
Attività cessate escluse dal fatturato	INTERPELLO N. 468 DEL 05/07/21 N. 470 DEL 05/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha precisato che nei calcoli per la determinazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 1 del D.L. 41/2021, non devono essere considerati i dati di riferimento di un'attività cessata.
Bonus adeguamento Covid anche sul software per i menù	INTERPELLO N. 469 DEL 08/07/21	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che sono agevolabili con il bonus adeguamento posti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020, i software per il check in e check out alberghiero, oltre che per i menù digitali.

Il Giudice ha sentenziato



Irap e autonoma organizzazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 18581/2021	La Cassazione, conferma che l'avvocato ha la possibilità di omettere il versamento dell'Irap per l'assenza di autonoma organizzazione, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non è necessario prima pagare l'imposta e poi chiedere il rimborso.
Spese dei professionisti con assegno	CORTE DI CASSAZIONE N. 16711/2021	La Cassazione, ha stabilito che il professionista ha la possibilità di portare in detrazione il costo sostenuto per il pagamento di fatture ricevute nell'anno di consegna dell'assegno e non in quello di effettivo incasso.
Titoli da rilevare nelle rimanenze	CORTE DI CASSAZIONE N. 118119/2021	La Cassazione ha sancito se una società ha ommesso di contabilizzare nelle rimanenze finali le attività finanziarie dell'attivo circolante in relazione al costo dei titoli comprati nel corso dell'anno di imposta, è passibile di accertamento.
Esenzione Imu abitazione principale	CORTE DI CASSAZIONE N. 17408/2021	La Cassazione ha precisato che non si può applicare l'esenzione Imu dell'abitazione principale se l'immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Inoltre, se i coniugi non sono separati o divorziati l'esenzione non spetta nemmeno sul secondo immobile.
Obbligo dichiarativo sempre in capo al contribuente	CORTE DI CASSAZIONE N. 25530/2021	La Cassazione ha stabilito che anche se il contribuente si avvale di un incaricato per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione, l'obbligo della presentazione rimane comunque a carico del contribuente.
Trust e società schermo	CORTE DI CASSAZIONE N. 25765/2021	La Cassazione ha affermato che se il trust è irregolare e l'azienda è fittizia, la società non può essere considerata come mero schermo.

Deducibilità costi da reato	CORTE DI CASSAZIONE N. 15860/2021	La Cassazione ha sancito che è possibile dedurre i costi da reato a condizione che siano effettivamente sostenuti e inerenti e che non si tratti di spese per « <i>beni o prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo</i> »
Confisca fino al pagamento del dovuto	CORTE DI CASSAZIONE N. 25992/2021	La Cassazione ha affermato che nel momento in cui il contribuente dimostra con F23 di avere aderito alla rottamazione, la confisca scattata per l'evasione fiscale cade, anche se il sequestro e la confisca rimangono fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa.
Notifica della sentenza al difensore via Pec	CORTE DI CASSAZIONE N. 10186/2021	La Cassazione conferma che la notifica della sentenza di primo grado effettuata al difensore della parte via Pec, all'indirizzo che risulta da Ini-Pec, è da ritenersi valida.
Corte di Giustizia Europea	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-695/19	La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che anche se concorre al calcolo del pro-rata, l'allungamento della garanzia è esente dall'Iva.
Controllo sui rimborsi per dividendi italiani	CORTE DI CASSAZIONE N. 14764/2021	La Cassazione ha confermato che la regolarità del credito d'imposta per i dividendi italiani, è soggetta al termine lungo.

In breve

La restituzione dei contributi a fondo perduto

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, ha fornito i codici tributo per versare tramite il modello F24 ELIDE, gli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti.

L'Agenzia delle Entrate rammenta che l'art. 25 del DL 34/2020 convertito, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario.

È previsto nel comma 12 art. 25 che se il contributo è in tutto o in parte non spettante anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo, addebitando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/97 e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del DPR 602/73 in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della L. 311/2004.

Nei successivi provvedimenti normativi con l'allungarsi del periodo emergenziale sono state introdotte nuove tipologie di contributi a fondo perduto per cui si applica la sopra citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti.

Per procedere con il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti, tramite il modello F24 versamenti con elementi identificativi – F24 ELIDE - come indicato nella risoluzione n. 45/2021 che ha istituito i seguenti codici tributo:

- 7500 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – contributo”;
- 7501 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – interessi”;
- 7502 denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – sanzioni”.

In compilazione del modello F24 sono indicati:

- Nella sezione “Contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- Nella sezione “Erario ed altro”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” nel formato AAAA i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio; nel campo “Tipo” la lettera “R” nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati, nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto. Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

Il nuovo credito d'imposta per incentivare l'utilizzo e l'acquisto di Pos

di Alberto De Stefani

Negli ultimi anni il legislatore ha promosso sempre più l'uso di strumenti di pagamento elettronici. Con gli ultimi aggiustamenti normativi, oltre al pagamento tracciato è stata introdotta anche la certificazione telematica dei corrispettivi.

L'articolo 1 del DL. 99/2021, con il quale sono state varate misure a tutela del lavoro e al sostegno delle imprese, regola l'uso di strumenti di pagamento elettronici e nello specifico, se da un lato ha sospeso il programma cashback, dall'altro ha potenziato il credito d'imposta spettante agli esercenti che utilizzano come strumento di incasso il POS o più in generale uno strumento elettronico.

In questo breve articolo approfondiamo la seconda tematica. Si ricorda che già l'articolo 22 del DL. 124/2019 aveva riconosciuto un credito d'imposta a favore dei commercianti in relazione alle commissioni addebitate per gli incassi ricevuti dai privati tramite POS. Brevemente, ricordiamo che il credito d'imposta previsto dall'articolo 22 spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, che non hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 400.000 euro nello scorso anno. La misura del credito era invece fissata al 30% delle commissioni addebitate a seguito delle transazioni eseguite tramite carta di credito, debito, prepagate o altri mezzi, eseguite da privati come contropartita alle cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Come anticipato, con l'articolo 1, comma 10 del DL. 99/2021 il quale ha aggiunto al precedente articolo 22 DL. 124/2019 il comma 1-ter, tale credito è stato potenziato. Nello specifico, per le commissioni addebitate nel periodo 01/07/2021-30/06/2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 10% se l'esercente incassa il corrispettivo dal consumatore privato attraverso strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 3, D.lgs. 127/2015. Tra questi ricordiamo i registratori telematici con i quali è possibile trasmettere telematicamente i corrispettivi oltre che strumenti di pagamento evoluto previsti dal comma 5-bis del citato articolo.

Il successivo comma 11 dell'articolo 1 DL. 99/2021 ha invece aggiunto l'articolo 22-bis al DL. 124/2019. In questo modo, agli esercenti attività d'impresa che acquistano,

noleggiano e utilizzano strumenti che permettono sia una forma di pagamento elettronico sia un collegamento con i registratori telematici, viene riconosciuto un nuovo credito d'imposta. Il credito spetta sia con riguardo ai costi di acquisto sia per quelli sostenuti per collegare lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico tra di loro.

Il nuovo credito spetta per gli acquisti degli strumenti di pagamento sopra descritti, sostenuti nel periodo 01/07/2021-30/06/2022 e con un limite massimo di spesa previsto a 160 euro a soggetto, nelle seguenti misure:

- 70% per i soggetti con ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti che hanno realizzato ricavi e compensi nello scorso periodo d'imposta in misura superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per il 2022 invece, i soggetti elencati al comma 1 che acquistano, noleggiando o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, i quali permettono anche la contestuale memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo, previsti dall'articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015, il credito d'imposta spetta nella misura massima di 320 euro a soggetto e nelle misure di seguito elencate:

- Per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro, il credito spetta nella misura del 100%;
- Per i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi compresi nell'intervallo 200.000 - 1 milione di euro, il credito spetta nella misura del 70%;
- I soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milioni di euro e fino a 5 milioni di euro, beneficiano del credito d'imposta nella misura del 40%.

I crediti previsti dal nuovo articolo 22-bis DL. 124/2019 riconosciuti in seguito all'acquisto, al noleggio o all'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e al contempo il collegamento con i registratori telematici, devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 dopo aver conseguito la spesa e devono essere indicati nel modello Redditi a partire dall'anno in cui il credito è sorto e nei dichiarativi degli anni successivi, fino al loro esaurimento. Non rilevano inoltre

ai fini reddituali, ai fini Irap e nemmeno ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Infine, per un loro corretto utilizzo, occorre fare riferimento alle condizioni e ai limiti previsti dal regime degli aiuti “de minimis”.

L'Approfondimento – 1

Bollo su fatture elettroniche – novità per il versamento

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Con il provvedimento n. 34958 del 4.2.2021 l'Amministrazione Finanziaria, oltre a prevedere nuovi termini per il versamento dell'imposta di bollo ha definito le modalità tecniche per:

- l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato;
- l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 1 del DM del 4.12.2020, modificando l'art. 6, comma 1 del DM del 17.6.2014, ha ridefinito i termini per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Pertanto, se fino al 31.12.2020 il bollo sulle fatture elettroniche emesse doveva essere versato entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre, dal 1.1.2021 l'imposta in questione dovrà essere assolta con la seguente modalità:

- primo, terzo e quarto trimestre entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- secondo trimestre entro il 30.9, ovvero entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Osserviamo, però, che a questa regola generale sono state ammesse alcune eccezioni. In particolare, quando l'ammontare del bollo dovuto sulle fatture elettroniche:

- nel primo trimestre non supera € 250, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 30.9, ovvero entro il termine di pagamento del bollo del II trimestre;
- nel primo e nel secondo trimestre dell'anno non supera € 250, il bollo sulle fatture elettroniche può essere pagato entro il 30.11, ovvero entro il termine di pagamento previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Termini di versamento dell'imposta di bollo	
Periodo di riferimento	Termini di versamento
I trimestre	<p>Pagamento entro il 31.5 se l'imposta di bollo del I trimestre è superiore a € 250.</p> <p>Pagamento entro il 30.9 se l'imposta di bollo del I trimestre non è superiore a € 250.</p> <p>Pagamento entro il 30.11 se l'imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.</p>
II trimestre	<p>Pagamento entro il 30.9.</p> <p>Pagamento entro il 30.11 se l'imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.</p>
III trimestre	<p>Pagamento entro il 30.11. Termine che coincide con il pagamento del bollo delle fatture elettroniche del primo e del secondo trimestre di ammontare complessivo inferiore a € 250.</p>
IV trimestre	<p>Pagamento entro il 28.2</p>

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE PROCEDURA AUTOMATIZZATA

Con l'art. 12-novies del DL n. 34/2019 il Legislatore ha stabilito che ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate, con decorrenza 1.1.2020, integra le fatture

elettroniche inviate attraverso il Sdl che non riportano l'annotazione dell'assolvimento del bollo, servendosi di procedure automatizzate.

Successivamente, l'art. 143, comma 1 del DL n. 34/2020 ha rinviato l'adozione di queste procedure automatizzate al 1.1.2021.

L'INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

La nuova versione dell'art. 6, comma 2 del DM 17.6.2014, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del DM 5.12.2020, prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Ufficio, sulla base dei dati in suo possesso, provvede ad integrare, per ciascun trimestre, le fatture elettroniche prive dell'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mettendo i propri dati a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

A tal fine come riportato nel provvedimento n. 34958 del 4.2.2021 l'Agenzia delle Entrate **“*predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:***

- a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);***
- b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.***

Nello stesso provvedimento viene, inoltre, precisato che gli elenchi in questione **“*sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare*”.**

VARIAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Quando il cedente/prestatore, ovvero l'intermediario delegato ritiene che per una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate non si sono realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso può procedere alla variazione dei dati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Diversamente, per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il Sdl, il cedente/prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati comunicati entro il 10.9 dell'anno di riferimento.

Nel citato provvedimento n. 34958/2011 viene, inoltre, chiarito che le fatture elettroniche dell'Elenco B, per le quali non si ritengono soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, possono essere modificate spuntando gli estremi delle singole fatture.

In pratica, il cedente/prestatore, ovvero l'intermediario delegato può agire:

- ***“in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;***
- ***in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.***

Segnaliamo, infine, che:

- entro i termini stabiliti è possibile variare più volte l'Elenco B, ma solo l'ultima modifica operata ***“è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare”***
- non possono essere eseguite modifiche oltre la data di effettuazione del pagamento;
- in assenza di variazioni i dati comunicati dall'Ufficio s'intendono accettati dal contribuente.

LA COMUNICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate con modalità telematica comunica al cedente/prestatore o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il SdI in ciascun trimestre solare. Ammontare complessivo che viene calcolato tenendo conto:

- delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- delle integrazioni eventualmente operate dal contribuente.

Come già evidenziato, il termine in questione è prorogato al 20.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il SdI.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Come precisato dal provvedimento n. 34958/2021 il pagamento dell'imposta di bollo può essere eseguito:

- ***“utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate”;***
- in modalità telematica tramite modello F24

Tramite il servizio web il contribuente può, inoltre:

- verificare i pagamenti effettuati;
- ravvedere i pagamenti non effettuati nei termini stabiliti. Il servizio web permette, infatti, di calcolare automaticamente in base ai giorni di ritardo le sanzioni e gli interessi

Segnaliamo, infine, che lo stesso servizio web rilascia una prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e una seconda ricevuta con l'esito del pagamento. Entrambe le ricevute possono essere consultate dal cedente/prestatore o dall'intermediario delegato.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Periodo	Integrazione	Variazione	Comunicazione imposta dovuta	Versamento
I trimestre	Entro il 15.4	Entro il 30.4	Entro il 15.5	Entro il 31.5
II trimestre	Entro il 15.7	Entro il 10.9	Entro il 20.9	Entro il 30.9
III trimestre	Entro il 15.10	Entro il 31.10	Entro il 15.11	Entro il 30.11
IV trimestre	Entro il 15.1	Entro il 31.1	Entro il 15.2	Entro il 28.2

IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA E RELATIVE SANZIONI

In linea con quanto stabilito dall'art. 12-novies del DL n. 34/2019, l'art 2, comma 1 del DM del 4.12.2020 prevede che ***“Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio..... comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dlgs n. 471/ 1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.....”***

Come precisato, inoltre, dal provvedimento n. 34958/2021 la comunicazione in questione:

- viene inoltrata al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC, di cui all'art. 6-bis del DL n. 82/2005;
- riporta:
 - a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
 - b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
 - c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
 - d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
 - e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nella consulenza giuridica n. 14/2020 l'Ufficio ha specificato che il contribuente può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dalla comunicazione resa dall'agenzia delle Entrate. In tal caso la riduzione di 1/3 della sanzione è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Si ricorda, tuttavia, che l'istituto del ravvedimento operoso viene precluso al contribuente in caso di invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione con la quale viene constatata la violazione e vengono contestualmente comunicati: imposta, sanzione e relativi interessi.

ISCRIZIONE A RUOLO

Il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi quando:

- il contribuente non provvede a pagare in tutto o in parte le somme dovute;
- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme, ricalcolate in base ai chiarimenti resi dal contribuente, questi non regolarizza la sua posizione.

L'Approfondimento – 2

Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Come ogni anno le società di capitali sono tenute alla compilazione del “*prospetto del capitale e delle riserve*” contenuto nel quadro RS del modello “REDDITI SC 2021” che ha scopo di monitoraggio della struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali.

La novità di quest’anno è l’introduzione del nuovo rigo RS136B che accoglie le riserve di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019, di cui si dirà in seguito.

Come negli scorsi anni il prospetto si compone di 4 colonne nelle quali inserire il valore iniziale, gli incrementi, i decrementi e il valore finale delle singole voci esposte nei righi da RS130 a RS142.

In pratica la compilazione serve a fornire informativa in merito alle variazioni intervenute al patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente, partendo di dati civilistici e riclassificandoli secondo un criterio fiscale.

IL QUADRO NORMATIVO CIVILISTICO E FISCALE

È noto come le voci che, dal punto di vista civilistico, interessano “*prospetto del capitale e delle riserve*” sono quelle che compongono il patrimonio netto, vale a dire:

- ✓ apporti a titolo di conferimento da parte soci (compresi quelli effettuati a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione);
- ✓ saldi di rivalutazione monetaria (c.d. “riserve di capitale”);
- ✓ utili di esercizio accantonati;
- ✓ imputazioni dirette a riserva di plusvalori latenti (c.d. “utili e riserve di utili”).

Evidentemente la classificazione di dette voci deve trovare riscontro con la descrizione delle medesime contenuta nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio, nella sezione dedicata al Patrimonio netto.

Vero però anche che le risultanze civilistiche non trovano simmetrica comparazione rispetto al trattamento fiscale riservato alle medesime poste.

Non a caso, a partire dal modello redditi 2018 ogni anno, è stato inserito un apposito rigo al fine di distinguere l'anno di conseguimento degli utili e, di conseguenza, individuare il trattamento fiscale ad esso relativo.

Sul punto è bene ricordare che la tassazione della distribuzione delle riserve di utili, nel corso del tempo, è stata modificata ogniqualvolta è stata ridotta la tassazione IRES.

Pro-memoria si riporta schematicamente l'escursus normativo che ha portato alla tassazione secca del 26% riferita agli utili conseguiti a partire dal 2019.

TIPOLOGIA		ANNO 2007	ANNI 2008-2016	ANNO 2017	ANNO 2018
SOCIO	PARTECIP.				
PF non imprenditore	Qualificata	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili al 58,14%	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%
	Non qualificata	Ritenuta d'imposta del 12,5%	Fino al 2011 ritenuta d'imposta del 12,50%	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%	
			Dal 2012 al 30/06/14 ritenuta d'imposta del 20% Dal 01/07/14 Ritenuta d'imposta del 26%		
Imprese individuali e Società di persone	-	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili per il 58,14%	
Società di capitali e soggetti IRES	-	Dividendi imponibili per il 5%			
Società residenti in 'paradisi fiscali' (salvo interpello)	-	Dividendi imponibili per il 100%			

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE RISERVE DI CAPITALE

La disciplina fiscale relativa alla distribuzione ai soci delle riserve di capitali si sostanzia in un procedimento che, oltre a diminuire di pari importo il costo della partecipazione societaria fiscalmente riconosciuto in capo al socio, determina un reddito imponibile per

l'eventuale eccedenza ricevuta dal socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto (cfr. commi 5 e 7, articolo 47, TUIR).

In particolare:

SOGG.	TIPO PARTECIP.	DESCRIZIONE
Pf non imprenditore	Qualificata	<p>L'eccedenza ricevuta rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è tassata in maniera simile a un reddito di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40%, nell'ipotesi di utili realizzati sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007; • 49,72%, se realizzati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016; • 58,14% se realizzati nel periodo d'imposta 2017; • dal 2018 e per quelli degli anni precedenti, ma la cui delibera di distribuzione sarà adottata dal 2023, la tassazione sarà la medesima delle partecipazioni non qualificate
	Non qualificata	<p>La differenza tra l'ammontare percepito (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettato a tassazione alla fonte (articolo 27, comma 1, D.P.R. n. 600/73), del 26%</p>
Soggetto esercente attività d'impresa	-	<p>L'eccedenza ricevuta rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assimilata a un componente positivo di reddito di impresa che, ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, del TUIR, non costituisce per il percipiente un dividendo, bensì una plusvalenza patrimoniale in relazione alla quale, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, è soggetta alla disciplina della <i>participation exemption</i></p>

Sul punto è giusto precisare che i soggetti che, nel corso del 2020, hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi dell'art. 110 DL 104/2020, ed hanno di conseguenza costituito una riserva di rivalutazione, dovranno evidentemente inserirne i valori nel prospetto in questione.

Per completezza d'informazione si ricorda che:

- ✓ il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%;
- ✓ la riserva di rivalutazione, se non affrancata, è in sospensione d'imposta; di

- conseguenza questa verrà tassata in capo ai soci solo in caso di distribuzione;
- ✓ in caso di utilizzo di tale riserva a copertura perdite, questa dovrà essere reintegrata.

PRESUNZIONI FISCALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE

La disciplina fiscale, come accennato, pone altresì delle presunzioni in materia di distribuzione ai soci di elementi del patrimonio netto.

Nel dettaglio:

RIF NORMATIVO	CONTENUTO
Art. 47, co.1, TUIR	Le riserve di utili sono distribuite prima di quelle di capitale
Art. 47, co.6, TUIR	Tale presunzione opera quando viene deliberata la riduzione volontaria del capitale sociale, con restituzione dei conferimenti esuberanti ai soci, nel caso in cui parte del capitale sociale risulti formato mediante precedenti aumenti gratuiti con l'utilizzo di riserve di utili
Art. 1, D.M. 02.04.08	Sono prioritariamente distribuite le riserve di utili prodotti sono al 31.12.2007 rispetto a quelli prodotti successivamente
Art. 115, co.5 TUIR	Presunzione operante quando la società che delibera gli utili abbia optato per il regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.

Rispetto alla presunzione ex art. 47 comma 1, del TUIR occorre evidenziare che questa opera a prescindere dalla volontà fiscale manifestata dai soci nella delibera assembleare e prevede una tassazione dei valori generalmente in capo ai soci sulla base di quanto previsto per la tassazione degli utili.

Sul punto va tuttavia sottolineato che:

- ✓ la successiva distribuzione di una riserva di utili, in questo contesto, non è tassata in capo ai soci, in quanto fiscalmente “riqualificata” come riserva di capitale;
- ✓ la presunzione non opera con riferimento alle riserve di utili in sospensione d'imposta ed a quelle non disponibili dal punto di vista civilistico.

La presunzione ex art.47, co.6 TUIR, dispone testualmente che *“nel caso in cui il capitale sociale risulti formato in parte mediante imputazione di riserve di utili (per effetto di precedenti operazioni di aumento a titolo gratuito), ove si proceda alla sua riduzione*

volontaria, si considera prioritariamente erogata ai soci la parte di capitale sociale che risultava formata da utili, anziché da conferimenti”, di conseguenza:

- ✓ non trova applicazione la presunzione di cui al punto precedente (ex articolo 47, comma 1, TUIR), a prescindere dalla presenza di riserve distribuibili di utili nel patrimonio netto dell'impresa;
- ✓ la presunzione di cui al comma 6, trova ragionevole applicazione anche nel caso in cui gli utili previamente imputati a capitale siano in sospensione d'imposta;
- ✓ devono essere utilizzate previamente quelle che comportano la minor tassazione in capo al socio, quindi quelle ante 2008, anche se indisponibili.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come abbiamo avuto modo di accennare poc'anzi, i dati richiesti nei righi intestati alle riserve, vanno forniti raggruppando le poste iscritte in bilancio, per gruppi omogenei in base al profilo fiscale.

Ciò significa che le poste iscritte in bilancio in modalità separata, in ossequio al criterio civilistico, dovranno essere riportate per “masse” sulla base della loro natura fiscale e, per le voci aventi natura mista (composta da una parte di capitale ed una di utile) l'importo dovrà essere suddiviso nelle due componenti e successivamente riclassificato nelle corrispondenti righe del prospetto.

Nel modello redditi SC 2021 il prospetto in questione è suddiviso per righe e per colonne. Ad ogni riga corrisponde una tipologia di voce di cui si compone il Patrimonio Netto e, ad ogni colonna, le relative variazioni.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	2	3	4
	di cui per utili	5	6	7	8
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12
RS131	Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	2	3	4
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	2	3	4
RS134	Riserve di utili	1	2	3	4
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	2	3	4
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	2	3	4
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	2	3	4
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	2	3	4
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	2	3	4
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

Come si può notare, il prospetto è collocato all'interno del quadro RS (e non più nel quadro RF) e risulta composto dai righi contenuti nell'intervallo "RS130 – RS142".

Per ciò che riguarda i dati da riportare nelle colonne:

- ✓ colonna 1 "saldo iniziale": va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
- ✓ colonne 2 e 3 "incrementi" e "decrementi": vanno indicate le variazioni delle poste di Patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio;
- ✓ colonna 4 "saldo finale": va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica di colonna 1 più colonna 2 meno colonna tre. Tale saldo costituirà, chiaramente, il valore di partenza (colonna 1 "saldo iniziale") del prospetto della dichiarazione Modello Redditi 2022.

Per ciò che riguarda i righi:

- ✓ rigo "RS130 capitale sociale": devono essere indicate:
 1. la consistenza iniziale (colonna 1);
 2. le variazioni dell'esercizio del capitale sociale sottoscritto (colonna 2 e 3), avendo cura di indicare separatamente la quota di capitale derivante dall'imputazione di utili di esercizio, da quelle di imputazione di riserve in sospensione di imposta (colonne da 5 in poi).

L'indicazione dettagliata della natura fiscale della posta sarà di assoluta rilevanza in sede di eventuale riduzione di capitale sociale tramite distribuzione ai soci; in quella sede la quota di capitale imputabile a dette poste manterrà:

 - (a) natura di utili, ai fini fiscali, che costituiranno dividendi in capo ai soci;
 - (b) natura di riserve in sospensione che verranno sottoposte a prelievo fiscale sia in capo ai soci, come dividendi, sia in capo alla società con variazione in aumento nel quadro RF del modello redditi SC.

In relazione a tale ultimo punto, appare opportuno ricordare che, in base al comma 6 dell'art.47 del Tuir, la riduzione si imputa, a partire dalla meno recente, alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve diverse da quelle di "capitale"; ciò non vale, come già precisato in precedenza, per le riserve di rivalutazione monetaria per le quali è disposta una apposita disciplina.

- ✓ rigo "RS131 riserve di capitale": accoglie i movimenti delle riserve aventi natura di capitale quali:

- riserve costituite con le somme ricevute a titolo di sovrapprezzo azioni;
- riserve costituite con versamenti operati dai soci a fondo perduto.

Dette riserve, se distribuite, sono fiscalmente neutre ai sensi del comma 5 dell'art.47 del Tuir.

- ✓ riogo "RS132 riserve ex art.170, co.3": devono essere indicati gli utili conseguiti dalle società di persone (non soggette ad Ires) prima della trasformazione in società di capitali (soggette ad Ires) ed iscritti in bilancio, dopo la trasformazione, in apposita riserva.

Trattandosi di utili già tassati in capo ai soci per trasparenza, ai sensi dell'art.5 del Tuir, in caso di distribuzione da parte della società trasformata, tali riserve non concorreranno a formare il reddito dei soci. Per dette riserve viene meno la presunzione di prioritaria distribuzione di utili disposta al comma 1 dell'art. 47 del Tuir, di cui si è detto in precedenza. Da considerare poi che, se dette riserve sono utilizzate per un aumento di capitale, in caso di successiva riduzione volontaria del capitale, con distribuzione ai soci, la relativa quota non costituirà reddito per i soci.

- ✓ riogo "RS133 riserve di utili da trasparenza": devono essere iscritte le riserve formate con utili realizzati in regime di trasparenza fiscale ex artt.115 e 116 del Tuir.

Come già precisato in precedenza tali riserve, in caso di distribuzione, non costituiranno materia imponibile per i soci, essendo già stati tassati in capo agli stessi proprio in ragione del regime di trasparenza.

Si considerano prioritariamente distribuite dette riserve, rispetto a quelle formate con utili realizzati non in regime di trasparenza, posto che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

- ✓ riogo "RS134 riserve di utili": accolgono i movimenti delle riserve formate con utili d'esercizio, le quali, se distribuite, rappresentano redditi di capitale.
- ✓ riogo "RS135 riserve di utili prodotti fino al 2007": in questo rigo si dovranno riportare, in via esclusiva, le riserve relative ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/07 (art.1, co.3, del decreto MEF 2 aprile 2008) che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40,00% del loro ammontare.

Per come sono state concepite le istruzioni ministeriali, si può ritenere con certezza che, il rigo RF135 (come per i successivi righi RF 136 136/A 136/B),

rappresenti un “di cui” del precedente rigo RF134, nel quale sono annotate tutte le riserve di utili.

- ✓ rigo “RS136 riserve di utili prodotti fino al 2016”: in colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017 che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.

In colonna 3 va indicato l’importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto:

- della copertura di perdite di bilancio,
- dell’imputazione a capitale di tali riserve.

In colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti”;

- ✓ rigo “RS136A riserve di utili prodotti fino al 2017”: in questo va indicato l’ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che, in caso di distribuzione, come precisato in precedenza, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare;

- ✓ rigo “RS136B riserve di utili prodotti fino al 2019”: nel nuovo rigo vanno indicate le riserve di utili prodotti dall’esercizio fino all’esercizio in corso al 31/12/2019 riportando in particolare:

- colonna 1: la quota relativa all’ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019 rispetto le quali, in caso di distribuzioni deliberate entro il 31/12/2022 continua ad applicarsi la tassazione previgente;
- colonna 3: l’importo dei decrementi delle predette riserve verificatesi in corso d’anno per effetto di distribuzioni, ovvero di copertura perdite od anche imputazione a capitale;
- colonna 4: l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.

- ✓ rigo “RS137, RS138 società di investimento immobiliare”: questi rigi devono essere compilati dalle società di investimento immobiliare quotate *c.d. SIIQ* (nonché a quelle non quotate *c.d. SIINQ*). Nello specifico:
 - nel rigo RS137 devono essere evidenziate le consistenze iniziali ed i movimenti dell’esercizio relativi alle riserve formatesi con utili realizzati prima del regime esente SIIQ e SIINQ;
 - nel rigo RS138 devono essere evidenziate le consistenze iniziali ed i movimenti dell’esercizio relativi agli utili formati durante il regime esente SIIQ E SIINQ;

- ✓ rigo RS139 “Riserve di utili per contratti di locazione”: va indicato l’ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174).
 Nella colonna 2, va indicata la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva.
 Nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve.
 In colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.

- ✓ rigo “RS140 riserve in sospensione di imposta”: accoglie le variazioni delle riserve che ai fini fiscali sono caratterizzate dal particolare regime di sospensione di imposta, in quanto derivanti da provvedimenti agevolativi.
 In tale rigo devono essere:
 - comprese quelle rappresentanti saldi attivi di rivalutazione, con rilevanza fiscale, di beni dell’attivo in applicazione di leggi speciali;
 - escluse quelle rappresentanti saldi attivi di rivalutazione, qualora la rivalutazione sia solo civilistica. In tal caso il saldo attivo si presenta come una riserva di utili non in sospensione d’imposta e quindi da indicare nel rigo RS134 (o anche nel rigo RS135 a seconda dell’origine). Un eventuale affrancamento della posta tramite il versamento dell’imposta sostitutiva (quale potrebbe essere quella del 2020) determinerà una riduzione del saldo delle riserve di cui al rigo RS130. In ogni caso, qualsiasi decremento

di riserva che si è verificato nel corso dell'esercizio, dovrà essere indicato nel prospetto del capitale e delle riserve, a prescindere dalla loro natura; non rileva quindi se queste riduzioni siano state determinate da:

- distribuzione ai soci;
- copertura di perdite;
- imputazione a capitale.

Inoltre, qualora vengano utilizzate le riserve in esame, sarà necessario indicare il corrispondente importo:

1. in colonna 2 rigo RS130 se l'utilizzo comporta la cessazione del regime di sospensione;
2. in colonna 10 rigo RS130 se l'utilizzo non comporta la cessazione del regime di sospensione.

✓ rigo "RS141 utile dell'esercizio e perdite": deve essere riportato il risultato del Conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

Nello specifico:

- in colonna 1 si indicherà la quota dell'utile dell'esercizio che è oggetto di distribuzione;
- in colonna 2, la quota accantonata a riserva;
- in colonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo;
- in colonna 4, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Ciò significa che, in caso di parziale distribuzione dell'utile conseguito e parziale accantonamento a riserva, sarà necessario compilare le colonne 1 e 2; la somma di tali due colonne dovrà essere pari all'importo dell'utile emergente dal Conto economico del bilancio dell'esercizio.

✓ rigo "RS142 utile dell'esercizio e perdite siiq": deve essere riportato il risultato (utile o perdita) del Conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle Siiq e delle Siinq.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate nel mese di giugno – seconda parte

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di GIUGNO 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 416 DEL 18/06/2021 – TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il presente interpello, l'istante comunica di essere stato inserito nella rete dei laboratori della Regione per la ricerca del virus SARS-coV-2 sulle persone effettuando test diagnostici di laboratorio. In virtù di tale autorizzazione, l'istante chiede se ha l'obbligo di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati dei pazienti sottoposti ai test di laboratorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175. L'Agenzia delle Entrate ricorda come, al fine di permettere l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'art. 3, del D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175 ha previsto che i soggetti che erogano servizi sanitari per i quali è consentita la deduzione o la detrazione della spesa, sono tenuti ad inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Dalle informazioni fornite dall'istante e dallo statuto dell'ente, l'Agenzia delle Entrate illustra come l'ente non sembra essere stato autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria sugli esseri umani. L'autorizzazione della Regione con cui l'istante è stato ricondotto nella rete dei laboratori allo scopo di garantire maggiore tempestività nell'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS CoV-2, non è riconducibile ad una autorizzazione ad effettuare prestazioni diagnostiche su persone, concessa secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni legislative, trattandosi di un provvedimento di urgenza per il solo periodo dell'emergenza epidemiologica. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'istante non possa essere ricondotto tra i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, e, pertanto, non ha l'obbligo di trasmettere

al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dai pazienti su cui ha effettuato la diagnosi di virus SARS-coV-2.

INTERPELLO N. 423 DEL 22/06/2021 – SUPERBONUS E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI

L'istante dichiara di essere proprietario di due distinti fabbricati residenziali posti nelle vicinanze e ubicati in zona sismica 2. Ciascun fabbricato è costituito da una unità immobiliare di categoria catastale A/2 e ingresso autonomo ma, solamente uno dei due risulta dotato di impianto di riscaldamento e di allacci gas, idrici ed elettrici. Sul fabbricato dotato di impianti, l'istante intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione per l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica senza che sia rispettata la sagoma, il sedime originario e con un incremento volumetrico. L'istante chiede di sapere se possa beneficiare del Superbonus per le spese inerenti gli interventi di efficientamento energetico in relazione al solo edificio dotato di impianto di riscaldamento anche in relazione alla parte ampliata. L'Agenzia delle Entrate ricorda come l'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per l'istante di beneficiare del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare mediante demolizione dell'edificio e ricostruzione senza che sia rispettata la sagoma, il sedime originario e con un incremento volumetrico, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come sia preclusa, con riferimento alle spese relative all'incremento di volume *ante-operam*, la possibilità di accedere al Superbonus. Conseguentemente, per poter fruire dei benefici fiscali, il contribuente ha l'onere di mantenere distinti, in termini di fatturazione, l'intervento di ristrutturazione da quello di ampliamento o, alternativamente, di farsi rilasciare dall'impresa che eseguirà i lavori, gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento sotto la propria responsabilità e sulla base di criteri oggettivi.

INTERPELLO N. 424 DEL 22/06/2021 – RECUPERO DELL'IVA NELL'AMBITO DELLO SPLIT PAYEMENT

L'Amministrazione provinciale istante rappresenta di avere affidato nell'anno 2017, l'esecuzione di lavori ad una società appaltatrice per un determinato importo oltre IVA al 22%. La società appaltatrice ha emesso conseguentemente, nel corso del 2018, 2019 e 2020 fatture con IVA. L'istante riferisce che su sua richiesta, il dirigente del settore urbanistica, con nota protocollata nel 2020, attestava come gli interventi commissionati con destinazione ad uso pubblico, consistessero in opere di urbanizzazione primaria come definito dall'art. 16, D.P.R. 380/01. Sulla base di tali elementi è stato incaricato uno studio professionale alla redazione di un parere per stabilire la corretta aliquota IVA da applicare: lo studio professionale è giunto alla conclusione che la corretta aliquota IVA da applicare fosse quella del 10%. L'istante, conseguentemente, chiede chiarimenti su come recuperare la maggiore imposta versata con riferimento alle fatture per le quali non è più possibile emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 633/1972 essendo decorsi 2 anni dal versamento. L'Agenzia delle Entrate, relativamente alle fatture emesse tra il 2018 ed 2019, per le quali il fornitore non ha più facoltà di emettere le note di variazione, essendo ormai decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione chiarisce come, per il recupero della maggiore imposta addebitata per rivalsa, debba essere attivata la procedura di rimborso di cui all'art. 30-ter, co. 1, D.P.R. 633/1972. Tale articolo, prevede che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima. Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello *split payment*, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che il fornitore debba indicare nell'istanza come beneficiario del rimborso, l'Ente committente. In alternativa, l'Ente committente potrà presentare direttamente la richiesta di rimborso e, in tal caso, l'istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore responsabile alla pari dell'eventuale rimborso non spettante.

INTERPELLO N. 427 DEL 23/06/2021 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

La contribuente istante riferisce di aver aperto partita IVA per l'esercizio di attività professionale con adesione al regime dei minimi e, avendo concluso i prescritti cinque

anni, di ha aderito al regime forfetario. La contribuente istante, chiede parere all'Agenzia delle Entrate se debba considerarsi decaduta dal regime forfetario in quanto percettrice di reddito da pensione superiore a 30.000 euro annui. L'istante ritiene che la causa ostativa di cui alla lett. d-ter), co. 57, art. 1 della L. n. 190 del 2014, non dovrebbe operare ogni volta che il pensionamento sia obbligatorio in termini di legge. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che il reddito di pensione, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo ai fini del raggiungimento della soglia dei 30.000 euro e, per effetto dell'applicazione dell'art. 1, co. 57, lett. d-ter), della L. n. 190 del 2014, avendo percepito l'istante nel 2019 redditi di pensione superiori a 30.000 euro, risulta decaduta dal regime forfetario a partire dall'anno 2020.

INTERPELLO N. 429 DEL 23/06/2021 – DEDUCIBILIA' DELL'AVVIAMENTO IN CASO DI CESSIONE DEL RAMO D'AZINDA

La società istante fa presente che nell'anno 2015 ha acquistato, mediante atto di cessione notarile, la piena proprietà del ramo di un'azienda avente ad oggetto l'attività di prenotazioni alberghiere on-line. Nel prezzo pagato per l'acquisto del ramo di azienda, era compreso anche un valore di avviamento, in parte ammortizzato civilisticamente negli anni seguenti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103, co. 3, del TUIR. Già dal 2020, a causa di una drastica riduzione dei margini di guadagno conseguente alla forte concorrenza dei portali internazionali e, dalle misure restrittive conseguenti alla pandemia COVID-19, si è di fatto annullato il valore di funzionamento del ramo d'azienda rilevato. La società istante fa presente di aver quindi deciso di cessare nel 2020 l'operatività del portale al fine di evitare ulteriori e insostenibili perdite da tale settore di attività. Tanto premesso, l'istante rileva che la cessazione nel 2020 del ramo di azienda a cui era legato il valore di avviamento, ai fini civilistici, ha implicato l'azzeramento del valore di avviamento residuo e l'emersione nel bilancio civilistico di una sopravvenienza passiva per cui la società chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale di tale sopravvenienza passiva. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come la sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione dell'avviamento, poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, concorra alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai sensi dell'art. 101, co.4, del TUIR.

INTERPELLO N. 443 DEL 24/06/2021 – ACCESSO REGIME FORFETARIO E CONTRIBUTO COVID-19

L'istante illustra di essere un lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni. Sempre l'istante chiede di sapere se il suddetto contributo rilevi o meno nella determinazione dei compensi da raffrontarsi con la soglia di 65.000 euro ai fini della permanenza nel regime forfettario di cui all'art. 1, co. 54, lett. a), della L. 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia delle Entrate precisa all'istante che, seppur il contributo in commento sia un'agevolazione destinata a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato, stante il carattere di eccezionalità connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, non rileva ai fini della soglia di cui al menzionato co. 54 dell'art. 1, L. n. 190 del 2014.

INTERPELLO N. 445 DEL 24/06/2021 – DECRETO SOSTEGNI E CONTRIBUTO COVID-19

L'istante rappresenta di essere titolare di una ditta individuale tramite la quale esercita l'attività di ristorazione con codici ATECO 56.10.11 e 55.20.51, avviata nel 2006 e gestita direttamente sino al 2018, anno da cui ha ceduto il ramo d'azienda in gestione ad altra società. Nel 2019 l'istante ha risolto il contratto ex art. 1456 c.c ma solamente nel 2020, alla conclusione del procedimento giudiziario, è riuscito a riottenere la riconsegna dei locali. Intendendo l'istante fruire dei contributi Decreto Sostegni, che prevedono tra i requisiti la diminuzione del 30% del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019, l'istante chiede se la continuità aziendale debba considerarsi con riferimento all'attività svolta dall'affittuario nel 2019 oppure se, il riscontro debba essere effettuato con l'anno 2017, ultimo anno nel quale l'istante ha direttamente svolto l'attività per l'intero anno solare. L'Agenzia delle Entrate premette, in merito alla presenta istanza, come con la circolare n. 15 del 2020 sia stato chiarito al punto 2.1, relativamente ai soggetti aventi causa in un'operazione di riorganizzazione aziendale quale ad esempio, fusione e scissione, come si verifichi il subentro in regime di continuità, nelle vicende e nelle posizioni fiscali verificatesi in capo alle società incorporate, fuse o scisse. Dello stesso avviso rimane l'Agenzia delle Entrate sul presente interpello dichiarando non condivisibile la tesi sostenuta dall'istante riguardo al confronto con il fatturato relativo all'anno 2017, ultimo

anno nel quale l'istante ha svolto direttamente l'attività per l'intero periodo: ciò in quanto il contratto di affitto non interrompe la continuità aziendale. In definitiva, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, l'istante deve determinare la soglia di accesso al contributo, considerando l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto per il periodo d'imposta 2019.

INTERPELLO N. 447 DEL 25/06/2021 – APPLICABILITÀ AGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DEL REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI

La società istante è una società calcistica italiana, la cui prima squadra partecipa al campionato di calcio professionistico di serie A. La società ingaggia calciatori professionisti mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato, disciplinati dalle norme di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91. La società agisce nei riguardi dei calciatori quale sostituto d'imposta, operando le ritenute IRPEF sui compensi che eroga a loro favore, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nei confronti dei calciatori che soddisfino i requisiti soggettivi per poter fruire delle agevolazioni dei lavoratori impatriati e che ne facciano esplicita richiesta, la società istante opera le ritenute sul 50% del reddito imponibile, in applicazione al co. 5-quater dell'art. 16 del Decreto Internalizzazione. Date le premesse, la società istante chiede se possa accedere al regime di vantaggio un proprio calciatore residente fiscalmente in Italia dal 2020 a seguito di trasferimento da un Paese extra-UE. L'Agenzia delle Entrate ricorda a tal proposito che possono fruire dell'agevolazione dei lavoratori impatriati i lavoratori che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato, non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento, si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni e svolgano attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Con riguardo ai soggetti che possono optare per l'accesso al regime agevolato, il comma 5-quater del D.L. n. 34 del 2019, estende la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti. Con riferimento alla presente istanza, nel presupposto che risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla disciplina, il calciatore professionista, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, può beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16, co. 5-quater del D. Lgs n. 147 del 2015, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.

L'angolo informatico

INTRASTAT

di Daniele Ziantoni

In precedenza si era accennato al programma dell'Agenzia delle Dogane per la generazione e l'invio dei file telematici contenenti le dichiarazioni Intrastat.

In questo articolo descriveremo brevemente le funzionalità del programma predisposto dalle dogane e metteremo a confronto con il file generato dai gestionali degli studi professionali.

INTRAWEB

Iniziamo ora a visionare le caratteristiche di questo programma messo a punto dall'agenzia delle dogane.

Il sito offre la possibilità di scaricare due programmi, uno dedicato a sistemi stand-alone ovvero installati solo su un pc oppure su un programma client-server.

Nel secondo caso viene data la possibilità di accentrare l'archivio su un solo pc ovvero il server e da lì i vari client creano i propri file e salvano nel relativo archivio.

C'è anche da dire che nella maggior parte dei casi il programma installato è quello stand-alone.

Di seguito si fornisce il link che consente di collegarsi al sito web per il download dei programmi:

<https://www.adm.gov.it/portale/-/inraweb-installazione-completa-2020>

Come vedete dalla pagina, viene fornita la possibilità di scaricare entrambe le versioni.

In particolare per la versione client server si consiglia di installare prima la versione dedicata al server e successivamente il client.

Ma come scegliere il programma più adatto?

Il programma va scelto in base alla configurazione della realtà in cui si opera. In linea teorica nelle realtà strutturate dove più persone sono dedicate alla creazione dei file intra allora si dovrebbe ricorrere alla versione client-server.

C'è anche da dire che nelle realtà strutturate in genere è presente un gestionale e molti se non tutti consentono di creare file telematici intra. Come detto in tutti i vari articoli a

meno che non si sia in presenza di casi particolari è preferibile accentrare tutto il flusso di dati nel gestionale principale.

È facile intuire, quindi, che concentreremo l'articolo sul solo programma stand alone (in fondo le differenze sono poche).

OPERAZIONI PRELIMINARI

Ovviamente la prima cosa da assicurarsi è di avere una versione del S.O. ancora supportata e quindi non avere versioni fuori supporto come ad esempio windows XP.

In base alla modalità di invio. Se invio tramite agenzia delle entrate possibilità di accesso ed invio tramite desktop telematico (l'invio avviene come un file qualsiasi), se tramite dogane essere abilitati come intermediari sul loro portale e avere la firma digitale.

Accedere al sito delle dogane, scaricare e installare il programma desiderato.

Esempio

In genere i file intra sono compilati da un preposto che abbia un'ottima conoscenza della normativa fiscale, quindi nelle aziende strutturate è compilato dal personale dell'amministrazione.

Nelle realtà ancora più grandi, l'imputazione dei documenti è divisa in base alla tipologia di documenti, es. acquisti vendite etc. Ovviamente ogni impiegato avrà la propria postazione, ecco che si presenta la necessità di avere un programma che abbia un unico archivio e che quindi crei i file telematici andando a pescare da un unico archivio. È facile capire, però, che queste realtà hanno già un programma a supporto della propria operatività e che quindi è preferibile utilizzare quest'ultimo.

CREDENZIALI

Come tutti i programmi anche qui viene richiesto di configurare l'operatore per l'accesso al sistema. Di default viene proposto "admin", in questo caso vuol dire assegnare a questo operatore le credenziali di amministratore e i relativi poteri.

Possono essere configurati, ovviamente diversi utenti.

ANAGRAFICHE

Una volta installato il software si potrà iniziare a caricarne i dati.

Si tenga presente che il programma riesce a gestire più intermediari (o delegati) e più clienti dello studio.

Troviamo tutte queste informazioni nel menù “anagrafica”.

Obbligato è il cliente dello studio che è tenuto ad effettuare l'invio. In fase di caricamento dell'anagrafica (e successivi aggiornamenti della stessa) si consiglia di aggiornare sempre la periodicità dei modelli, in questo modo il programma aiuta la compilazione inibendo i campi che non servono.

I delegati sono ovviamente gli intermediari dello studio che effettuano l'invio con la propria utenza. È possibile associare il delegato fin dalla creazione dell'anagrafica.

I partner sono i fornitori/clienti con cui l'obbligato intrattiene scambi commerciali. I dati necessari sono pochi, ovvero nominativo e codice fiscale/p.iva (e stato di appartenenza).

Nota

Viene richiesto, in fase di caricamento dell'anagrafica, un “numero rif.” questo numero è un contatore, è un numero che aumenta ad ogni invio per singolo soggetto obbligato.

Ad esempio la ditta A a gennaio invia il primo Intrastat, il suo numero di rif sarà 1. Nel corso dei mesi successivi invia altri 4 elenchi. Al quinto invio il numero sarà 5.

Attenzione, se il numero di riferimento dovesse essere già stato inviato (es. 4) questo causerà lo SCARTO della dichiarazione INTRA.

ELENCHI

Il tasto elenchi contiene il menù attraverso il quale è possibile compilare gli elenchi riepilogativi INTRA.

Non solo, si tratta anche di un menù in cui è possibile gestire il dettaglio del singolo invio intra. Infatti una volta dopo aver compilato l'elenco si dovrà predisporlo per la sua trasmissione. Fintantoché il file non risulta “approvato”, non è possibile inserirlo all'interno di una fornitura telematica.

È possibile importare anche file creati esternamente con la funzione “importa”. Questi file devono rispettare il tracciato.CEE e in genere vengono predisposti da programmi esterni.

È altrettanto ovvio che in presenza di programmi che creano il.CEE questi siano anche in grado di generare il file telematico per il successivo invio e pertanto è da preferire quella modalità.

In sostanza questo menù consente di gestire tutti gli elenchi INTRA già creati che siano o meno inviati telematicamente fornendo quindi un archivio sempre pronto alla consultazione. Gli elenchi già predisposti sono consultabili nel menù di SX e sono divisi per modello (beni -servizi; acquisti-vendite e rettifiche) e anno.

WEB

In questo menù andiamo a preparare gli elenchi per il successivo invio al fisco.

Come accennato i canali di trasmissione sono due.

Il primo è attraverso il sito delle dogane, il secondo attraverso Entratel.

Entrambi hanno pregi e difetti. Partendo dal presupposto che l'intermediario sia abilitato all'invio su entrambi i canali. In fase di creazione del file telematico viene richiesto di decidere il canale di invio, appunto se Entrate o Dogane.

Procedura con sito Dogane

L'invio attraverso l'Agenzia delle Dogane comporta il dover firmare il file con la firma digitale del delegato all'invio. Magari in passato era un'operazione che richiedeva più tempo, ma se ora si è in possesso del token usb la procedura è molto più veloce e quindi influente, inoltre si fa presente che l'apposizione dell'autentica è la medesima cosa.

Una volta effettuato l'accesso al sito delle dogane viene data la possibilità di verificare la conformità dei file (correttezza della compilazione, codice p.iva ISO corretto e corretto uso dei codici doganali) attraverso l'uso dell'ambiente di prova. Se non risultano errori può essere inviato tramite l'ambiente reale.

In questo ambiente si fanno verifiche aggiuntive quali l'esistenza dell'obbligato, della duplicazione del numero di riferimento della trasmissione etc.

Inviato il file l'agenzia delle dogane fornisce immediatamente l'esito dei controlli. Pertanto è possibile essere sicuri dell'invio ben prima della risposta da parte del canale Entratel.

Stampata la ricevuta di trasmissione è possibile archiviare il file per poter reperire la firma del cliente.

Quando se ne suggerisce l'uso

A parere di chi scrive l'invio del file INTRA attraverso il canale delle Entrate è consigliabile a quelle realtà che non svolgono il ruolo di intermediario e pertanto autonomamente procedono alla compilazione ed invio. Il maggior beneficio è dato dalla possibilità di ottenere immediatamente il riscontro della correttezza formale e pertanto archivarlo senza dover appuntarsi di andarne a verificare l'esito

Per gli intermediari, per contro, si suggerisce l'invio attraverso Entratel così da unificare i canali, a maggior ragione se dispongono di un programma che gestisce gli invii telematici. Per questi ultimi si consiglia il canale delle Dogane solamente se la ditta è esterna la quale fornisce un file dove solitamente sono presenti errori oppure quando si è troppo a ridosso della scadenza.

PROCEDURA CON SITO ENTRATE

La seconda possibilità che viene data è quella di creare un file telematico che possa poi essere inviato attraverso il canale Entratel.

In questo caso il file deve essere verificato e autenticato con il DT (o programma gestione telematici dello Studio).

La ricevuta sarà la medesima che si ottiene per tutti gli altri file telematici. Tuttavia a differenza di quanto avviene con il sito delle Dogane la ricevuta di corretta elaborazione non è immediatamente disponibile.

Si consiglia, pertanto, l'uso di questo canale agli Studi professionali che fanno da intermediari per l'invio di Intra che non presentino problematiche cosicché in caso di scarto essere nei tempi per il nuovo invio.

In questo modo lo Studio accentra il flusso di informazioni consentendone un miglior controllo, diversamente si ritroverebbe a suddividere le proprie informazioni tra più piattaforme.

NOTE SU ERRORE 002 INTRASTAT

Lo scrivente vorrebbe porre l'attenzione su alcuni errori che vengono restituiti in caso di scarto della fornitura, in particolare ci si vuole concentrare sull'errore 002.

Questo errore si manifesta quando si vuole inviare un elenco con il NUMERO DI RIFERIMENTO già inviato.

Ad inizio articolo si era parlato di questi numeri, legati all'anagrafica dell'obbligato (quindi contribuente). Lo stesso numero lo troviamo nell'anagrafica del delegato.

Infatti anche lui ha un numero "incrementativo" che aumenta ad ogni invio. Capita che nei "trasferimenti" da sistema ad altro, questo numero non venga riportato correttamente, in questi casi quindi si invia un file che ha al suo interno un numero di riferimento già inviato.

Si consiglia pertanto di verificare sempre l'ultimo numero di invio al fine di evitare sovrapposizione e non variarlo mai.

Le prossime scadenze



16 luglio 2021

IVA

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID

Ripresa - Versamento della 7^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

23 luglio 2021

MODELLO 730

I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.

25 luglio 2021

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.